



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA

Composta dai Magistrati:

Maria Paola Marcia	Presidente f.f.
Marco Catalano	consigliere (relatore)
Ferruccio Capalbo	Consigliere
Raffaella Miranda	Consigliere
Ilaria Cirillo	Referendario

nella camera di consiglio del 9.6.2021

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Viste le ordinanze presidenziale con cui la Sezione è stata convocata per le udienze camerale "da remoto", ex art. 4 del d.l. n.11/2020 ed analoghe disposizioni di cui all'art. 85 del d.l. n.18/2020 e ssmmii;

Udito il relatore, Marco CATALANO

Ha pronunciato la seguente deliberazione

FATTO

Il Sindaco del comune di Meta di Sorrento (NA) chiede un parere sulla seguente questione:

“atteso che l'elencazione delle ipotesi in cui il consiglio comunale può procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, ha carattere di tassatività e come tale non suscettibile di estensione a fattispecie diverse, chiede se nell'ipotesi in cui

il debito derivante da sentenza non venga riconosciuto entro il termine di 120 giorni (art.14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 30/1997) ed il creditore esperisca la procedura esecutiva, le maggiori somme derivanti dalla notifica dell'atto di precetto e dall'eventuale pignoramento sono sussumibili nella fattispecie di cui alla lettera a) della prefata norma e come tali riconoscibili con deliberazione consiliare al fine della riconducibilità della spesa nell'alveo del bilancio;

in subordine chiede di sapere, nell'ipotesi in cui non sia legittimo il riconoscimento di tali debiti ai sensi dell'art. 194 lett. a del D. Lgs. 267/2000, con quale modalità le spese del giudizio esecutivo possano essere imputate nel bilancio dell'Ente ai fini della liquidazione”.

DIRITTO

Ambito della funzione consultiva.

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, in forza del quale regioni, province e comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma e la sana gestione finanziaria degli enti locali.

La sana gestione finanziaria, per altro verso, non può che attenersi al rispetto dei limiti di legge, in particolare sotto il profilo della legalità (equilibri e obiettivi di finanza pubblica), attesa la funzione svolta e la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101 Cost.).

Pertanto, si può affermare che la funzione consultiva attiene alla interpretazione delle norme che presidiano l'azione amministrativa nella prospettiva del perseguimento del "buon andamento" (art. 97 Cost.); segnatamente attiene alla astratta legittimità-regolarità, sotto il profilo della attingibilità alla provvista finanziaria da parte dell'amministrazione.

Ammissibilità soggettiva. Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 TUEL.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Ammissibilità oggettiva.

Dal punto di vista oggettivo la Sezione rammenta che, sotto il profilo della ammissibilità oggettiva, l'attività consultiva intestata alla Corte dei conti da un lato deve rimanere circoscritta alle discipline dettate in materia di bilanci e relativi equilibri, acquisizione delle entrate, gestione delle spese (tra le quali rientra la spesa per Organi e il personale), nonché disciplina del patrimonio; dall'altro non può concernere fatti gestionali e specifici, ma deve riguardare ambiti e oggetti di portata generale, né deve rispondere a quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi pubblici, dovendosi in ogni caso evitare di orientare le Amministrazioni medesime nelle scelte amministrative, nonché nelle condotte processuali da assumersi in vertenze di carattere giudiziario o controversie in genere.

Passando al concreto, il parere è oggettivamente ammissibile poiché, atteso che ha ad oggetto la modalità di riconoscimento di un debito all'interno del bilancio comunale, in particolare di un debito azionato a seguito di procedura esecutiva per intempestivo o mancato riconoscimento.

MERITO

In via preliminare si deve affermare come la richiesta di parere sia lievemente diversa dalla disciplina esaminata dalla deliberazione della Sezione Autonomie, nr. 27/2019/QMIG che ha riguardato il differente problema del se fosse possibile un pagamento prima del riconoscimento.

Il caso esaminato dal comune di Meta, viceversa, riguarda il ritardo della amministrazione nel riconoscimento del debito scaturente da sentenza, e le modalità della contabilizzazione dell'aggravio derivante; aggravio consistito nelle spese legali e in quelle di procedure esecutive (tra le quali, ad esempio, quelle sopportate dal terzo per la sua dichiarazione); in disparte i profili di responsabilità erariale derivanti dal ritardo e/o omissione dell'ente, quel che preme evidenziare è che l'ente ha chiesto una indicazione sulle modalità di contabilizzazione degli ulteriori aggravii monetari frutto del suo colpevole ritardo.

La soluzione di far ricomprendere queste ultime somme nell'art. 194, lett. A) del TUEL sconta la non perfetta coincidenza del titolo del debito.

Quello di cui alla lett. A) ha ad oggetto le *sentenze esecutive*, quindi il titolo giudiziale formatosi nel processo; quelle di cui si discute, viceversa, sono le spese per l'inerzia nel riconoscimento di sentenze esecutive, quindi somme dovute solo se e quando l'ente non riesce nei termini di legge (i 120 giorni) a soddisfare la legittima pretesa di un creditore.

Occorre a questo punto precisare che la dizione *sentenze esecutive* (di cui alla lettera a)) ricomprende anche titoli che, pur non assumendo la forma di sentenza, abbiano comunque l'attitudine ad essere eseguiti coattivamente (vedasi, al riguardo, Sezione controllo Campania nr. 384 del 2011 in tema di equiparazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo alla sentenza esecutiva).

Le conclusioni cui giunge la sezione Campania nel suo arresto del 2011, d'altra parte, si impongono per coerenza di sistema; tali e tanti sono i provvedimenti giudiziali provvisoriamente esecutivi che non rivestono la forma di sentenza, che limitare il riconoscimento solo alla forma esteriore significherebbe limitare la portata dell'art. 194 lett. a).

Tra i numerosi provvedimenti di condanna che non sono sentenze, ma costituiscono titoli esecutivi, e che ai sensi dell'art. 474 c.p.c. sono idonee a fondare una esecuzione forzata, a mero titolo esemplificativo, si annoverano:

l'ordinanza emessa da giudice istruttore ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c.;

l'ordinanza emessa dal giudice del lavoro ex art. 423 c.p.c.;

il dispositivo di condanna emesso dal giudice del lavoro, ex art. 431, comma 2, c.p.c.;

il decreto di liquidazione delle somme dovute a favore del CTU, ex art. 168 del d.P.R. nr. 115 del 2002;

il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Tanto premesso, una prima opzione ermeneutica potrebbe spingere per interpretare la dizione *sentenze esecutive* come comprendente anche le somme successive ed eventuali derivanti da colpevole inerzia dell'ente.

Trattasi, però, di una interpretazione forzata di un chiaro dettato legislativo che limiterebbe alle *sentenze* l'attitudine alla riconoscibilità ex art. 194 TUEL.

In realtà, però, seppure le spese successive al mancato riconoscimento non rientrano nella sentenza esecutiva che si sarebbe dovuto riconoscere nei termini (e che colpevolmente non è stata fatta propria dall'ente), i successivi atti che determinano il credito da ritardo traggono origine in provvedimenti esecutivi.

Ci si riferisce all'art. 611, comma 2, del codice di rito a mente del quale *la liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli artt. 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.*

Al riguardo non va sottaciuto il dibattito della dottrina processual-civilistica circa l'estensione delle spese di cui all'art. 611 c.p.c.; ovvero se le stesse riguardino solo le spese vive o ricomprendano anche quelle legali.

Oramai il riferimento agli artt. 91 ss., introdotto dalla L. 14.5.2005, n. 80 nel 2° co. dell'art.611 ha indotto la dottrina a ritenere che la norma consenta al giudice di liquidare tutti gli esborsi, anche quelli di rappresentanza tecnica, sopportati dal procedente a causa dell'esecuzione (salvo quelli relativi al precetto).

In sostanza, a fronte del mancato riconoscimento dell'ente si ha la seguente fattispecie:

esecuzione presso terzi e soddisfacimento del creditore;

maturazione di ulteriori oneri (spese esecutive e onorari legali);

liquidazione del giudice, che costituisce titolo esecutivo;

riconoscimento di questi (ulteriori) titoli ai sensi della lett. a) dell'art. 194 del TUEL.

Conseguentemente, e riassumendo, si deve ritenere che le maggiori somme sborsate a seguito di pignoramento presso terzi vanno ricomprese nella lett. a) (sentenze esecutive) dell'art. 194 del TUEL.

Resta assorbito il secondo quesito del comune.

Infine, posto che la richiesta potrebbe palesare colposi ritardi nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, con conseguente danno erariale, appare opportuna la trasmissione del presente provvedimento alla Procura Regionale Campania

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania emette il parere di cui in parte motiva a favore del comune di Meta di Sorrento (NA).

Dispone la trasmissione del presente parere alla Procura Regionale

Si comunichi all'Amministrazione interessata.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del 9.6.2021

L'estensore

Marco Catalano

Il Presidente
Maria Paola Marcia

Depositata in Segreteria il 15.6.2021

Il Direttore della Segreteria
Dott. Giuseppe IMPOSIMATO